



ATTO N. 1111/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di Consigliere Fausto Galanello

Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno
Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno

SULLA


PROPOSTA DI LEGGE

Recante il seguente titolo:

“Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”.

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 14/12/2012

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 14/12/2012



COMUNICAZIONE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 14 dicembre 2012 ha esaminato in sede redigente, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento interno, l'atto n. 1111 ed ha approvato all'unanimità i singoli articoli, n. 20, nonché l'allegato A di cui consta la proposta di legge che reca il seguente titolo: *“Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”*.

Inoltre la Commissione ha nominato quale relatore al Consiglio il Consigliere Fausto Galanello ed ha autorizzato la relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento Interno.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3;

VISTA la legge regionale 6 luglio 2012, n. 96;

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Brega, Stufara, Lignani Marchesani, Galanello e De Sio, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 14 dicembre 2012 e assegnato per competenza in pari data alla I Commissione consiliare permanente, in sede redigente, ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento suddetto, concernente: "Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012)" (ATTO N. 1111);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Interno l'esame si è svolto in sede redigente;

VISTO il parere espresso dal Comitato per la Legislazione ai sensi l'articolo 39, comma 5, lettera a) del Regolamento interno;

ATTESO che la Commissione ha apportato alcune modifiche e che la proposta reca il seguente titolo: *"Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213"*.



VISTI gli articoli e l'Allegato A deliberati dalla I Commissione consiliare permanente;

UDITA la relazione della I Commissione consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Consigliere Fausto Galanello (ATTO N. 1111/BIS);

ATTESO pertanto che ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento medesimo è riservata all'Assemblea la votazione finale;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

- a) *con votazione finale sull'intera legge e sull'allegato A, che ha registrato voti favorevoli, voti contrari e voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA


— di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" composta di n. 20 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI BREGA, STUFARA, LIGNANI MARCHESANI, GALANELLO E DE SIO	TESTO DELIBERATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE (ART. 28. c. 2 R.I.)
Titolo I Disposizioni generali	Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)	Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
1. La Regione, con la presente legge, adegua il proprio ordinamento ai principi ed alle disposizioni di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come specificati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle deliberazioni del 30 ottobre e del 6 dicembre 2012.	1. idem
Titolo II Funzionamento dei Gruppi consiliari	Titolo II Funzionamento dei Gruppi consiliari
Art. 2 (Costituzione dei Gruppi e finanziamento)	Art. 2 (Costituzione dei Gruppi e finanziamento)




<p>1. I Gruppi consiliari del Consiglio regionale sono costituiti ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio stesso.</p>	<p>1.</p> <p>idem</p>
<p>2. L'importo dei contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari è definito con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed è contenuto entro il limite individuato alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e specificato dalla Conferenza di cui all'articolo 1. E' esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per Gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti sulla base del collegamento a liste provinciali di candidati alle elezioni che abbiano conseguito seggi.</p>	<p>2.</p> <p>idem</p>
<p>3. I contributi erogati in favore dei Gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale di cui all'articolo 3, sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale ed alle funzioni di studio, editoria e comunicazione relative all'attività del Consiglio medesimo.</p>	<p>3.</p> <p>idem</p>
<p>Art. 3 (Personale)</p>	<p>Art. 3 (Personale)</p>
<p>1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprio atto, definisce l'ammontare dei contributi per il finanziamento delle spese per il personale dei Gruppi consiliari. I</p>	<p>1.</p> <p>idem</p>




contributi non possono eccedere complessivamente il costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, priva di incarichi di posizione organizzativa, moltiplicato per il numero dei consiglieri assegnati.	idem
Art. 4 (Istituzione fondo)	Art. 4 (Istituzione fondo)
1. I fondi istituiti per il pagamento delle spese relative alle attività dei Gruppi di cui all'articolo 2 e di quelle per il personale di cui all'articolo 3, sono depositati in apposito conto corrente bancario presso il cassiere del Consiglio regionale e sono alimentati da quote annuali, secondo le modalità stabilite con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal d.l. 174/2012.	1. idem
Art. 5 (Rendiconto di esercizio annuale)	Art. 5 (Rendiconto di esercizio annuale)
1. Ciascun Gruppo di cui all'articolo 2 approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo il modello comune allegato alla presente legge (Allegato A), nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012.	1. idem
2. Per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dall'Ufficio di presidenza del Consiglio	2. idem



regionale, con indicazione specifica del titolo del trasferimento, dell'avvenuta destinazione delle risorse medesime alle finalità di cui al presente Titolo, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.	idem
3. Il rendiconto, entro il 30 gennaio di ogni anno, è trasmesso da ciascun Gruppo al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette, unitamente alle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi e per gli effetti dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), al Presidente della Regione entro i successivi cinque giorni, ai fini dell'inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.	3. idem
4. A fine legislatura, e comunque in caso di estinzione o trasformazione del Gruppo, il rendiconto è predisposto con riferimento al periodo ricompreso fra l'1 ^o gennaio e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ovvero quella dell'estinzione o trasformazione del Gruppo.	4. idem
5. Il rendiconto previsto al comma 4 è trasmesso, entro trenta giorni, decorrenti dalla fine della legislatura, dall'estinzione o dalla trasformazione del Gruppo, al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette, unitamente alle risultanze di cui al comma 3, al Presidente della Regione entro i successivi cinque giorni, ai fini dell'inoltro alla Sezione regionale di	5. idem




controllo della Corte dei Conti.	
Art. 6 (Decadenza dei Gruppi dai contributi)	Art. 6 (Decadenza dei Gruppi dai contributi)
1. Il Gruppo consiliare, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 del d.l. 174/2012, decade dal diritto di erogazione di contributi da parte del Consiglio regionale, per l'anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità, da parte della Sezione regionale della Corte dei Conti:	1. idem
a) mancata rendicontazione delle somme ricevute nei termini di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 5;	a) idem
b) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello di cui al comma 1 dell'articolo 5;	b) idem
c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità, trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa.	c) idem
2. La decadenza di cui al comma 1 comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate a carico del bilancio del Consiglio regionale, secondo le modalità individuate con atto dell'Ufficio di presidenza.	2. idem
Art. 7 (Trasparenza)	Art. 7 (Trasparenza)




1. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e su apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale.	1. idem
2. Il Presidente del Consiglio regionale cura, altresì, la pubblicazione delle delibere della Sezione regionale della Corte dei Conti con le quali si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo.	2. Il Presidente del Consiglio regionale cura la pubblicazione delle delibere della Sezione regionale della Corte dei Conti con le quali si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo, ovvero dà notizia dell'avvenuta decorrenza del termine di trenta giorni di cui al comma 10 dell'articolo 1 del d.l.174/2012.
Art. 8 (Istituzione sistema informativo)	Art. 8 (Istituzione sistema informativo)
1. È istituito, ai sensi della lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012, il Sistema Informativo relativo al finanziamento dell'attività dei Gruppi, nel quale confluiscono i dati relativi ai contributi erogati dal Consiglio regionale a beneficio dei Gruppi stessi.	1. idem
2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati su apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei	2. idem



<p>movimenti politici di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).</p>	<p>idem</p>
<p>Art. 9 (Avanzo di gestione di esercizio del Gruppo)</p>	<p>Art. 9 (Avanzo di gestione di esercizio del Gruppo)</p>
<p>1. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo.</p>	<p>1. idem</p>
<p>2. Gli avanzi di gestione e i risparmi d'esercizio, relativi ai casi di cui al comma 4 dell'articolo 5, sono reiscritti al bilancio del Consiglio regionale.</p>	<p>2. idem</p>
<p>Titolo III Trattamento economico dei consiglieri regionali e degli assessori</p>	<p>Titolo III Trattamento economico dei consiglieri regionali e degli assessori</p>
<p>Art. 10 (Emolumenti dei consiglieri regionali e</p>	<p>Art. 10 (Emolumenti dei consiglieri regionali e</p>



degli assessori)	degli assessori)
1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, ai consiglieri e agli assessori, secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 67 dello Statuto regionale, spettano:	1. idem
a) l'indennità di cui all'articolo 11;	a) idem
b) i rimborsi delle spese di esercizio del mandato di cui all'articolo 13.	b) idem
2. L'assegno di fine mandato, per i consiglieri regionali, è disciplinato dalla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2 (Soppressione del premio di reinserimento ed istituzione delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali), nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e di quanto disciplinato dalla Conferenza di cui all'articolo 1.	2. idem
Art. 11 (Indennità)	Art. 11 (Indennità)
1. Al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali spettano una indennità di carica e una di funzione, costituite da quote mensili, la cui corresponsione decorre dal giorno della proclamazione. La corresponsione dell'indennità per il Presidente del Consiglio regionale decorre dalla data dell'elezione e per i componenti della Giunta dalla data della nomina.	1. Al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali spettano una indennità di carica ed una eventuale indennità di funzione , costituite da quote mensili, la cui corresponsione decorre dal giorno della proclamazione. La corresponsione dell'indennità per il Presidente del Consiglio regionale decorre dalla data dell'elezione e per i componenti della Giunta dalla data della nomina.
2. L'importo delle indennità è determinato per il Presidente della	2.



Giunta regionale, per il Presidente del Consiglio, per i consiglieri e per gli assessori, con delibera, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed è definito in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 e di quanto disciplinato dalla Conferenza di cui all'articolo 1.	idem idem
3. Eventuali variazioni dell'indennità sono apportate annualmente con delibera dell'Ufficio di presidenza in base alle variazioni dell'indice ISTAT.	3. Eventuali variazioni delle indennità sono apportate annualmente con delibera dell'Ufficio di presidenza in base alle variazioni dell'indice ISTAT.
Art. 12 (Divieto di cumulo)	Art. 12 (Divieto di cumulo)
1. E' vietato il cumulo di indennità o emolumenti in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012.	1. idem
2. Il titolare di più cariche, per il tempo in cui perdura la situazione di potenziale cumulo, è tenuto ad optare per uno solo degli emolumenti o indennità.	2. idem
Art. 13 (Spese di esercizio del mandato e tasso di effettiva presenza)	Art. 13 (Spese di esercizio del mandato e tasso di effettiva presenza)
1. Ai consiglieri regionali ed ai	1.



componenti della Giunta regionale è corrisposto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, un rimborso per le spese di esercizio del mandato.	idem idem
2. Il rimborso delle spese di esercizio del mandato decorre per i Consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta dalla data della proclamazione, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione e per i componenti della Giunta dalla data della nomina.	2. Il rimborso delle spese di esercizio del mandato decorre per i Consiglieri regionali e per il Presidente della Giunta dalla data della proclamazione, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione, per gli altri organi consiliari dalla data dell'elezione e/o della nomina e per i componenti della Giunta dalla data della nomina.
3. L'ammontare del rimborso è stabilito con delibera dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è definito in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, come individuato dalla Conferenza di cui all'articolo 1, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012.	3. idem
4. La deliberazione di cui al comma 3, individua le modalità per correlare il rimborso delle spese di esercizio del mandato dei consiglieri al tasso di effettiva partecipazione di ciascun Consigliere ai lavori del Consiglio e degli organismi istituzionali del Consiglio regionale di cui il Consigliere è componente.	4. idem
Art. 14 (Gratuità della partecipazione alle sedute degli organi istituzionali)	Art. 14 (Gratuità della partecipazione alle sedute degli organi istituzionali)
1. I consiglieri regionali partecipano alle sedute degli organi di cui al	1. I consiglieri regionali partecipano alle sedute degli organi di cui al



<p>comma 4 dell'articolo 13, a titolo gratuito e non ha diritto a percepire diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.</p>	<p>comma 4 dell'articolo 13, a titolo gratuito e non hanno diritto a percepire diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.</p>
<p>Art. 15 (Esclusione dell'erogazione del vitalizio e dell'assegno di reversibilità a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)</p>	<p>Art. 15 (Esclusione dell'erogazione del vitalizio e dell'assegno di reversibilità a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)</p>
<p>1. In attuazione della lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 qualora il titolare di assegno vitalizio o di assegno di reversibilità è condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare) del Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice Penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio o dell'assegno di reversibilità di cui gode è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella dell'interdizione stessa.</p>	<p>1. In attuazione della lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del d.l. 174/2012 qualora il titolare di assegno vitalizio o di assegno di reversibilità sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare) del Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice Penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio o dell'assegno di reversibilità di cui gode è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella dell'interdizione stessa.</p>
<p>2. L'interessato, all'atto della richiesta di assegno vitalizio deve dichiarare la non sussistenza di sentenza di condanna di cui al comma 1 e di impegnarsi, altresì, a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale la sopravvenienza di una eventuale sentenza passata in giudicato.</p>	<p>2.</p> <p style="text-align: center;">idem</p>



<p>3. La dichiarazione e la comunicazione di cui al comma 2 sono rese mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa).</p>	<p>3.</p> <p>idem</p> <p>idem</p>
<p>4. In ogni caso l'ufficio competente del Consiglio regionale richiede, con comunicazione notificata, annualmente entro il trenta marzo, ai titolari di assegno vitalizio ed ai titolari di assegno di reversibilità una dichiarazione nelle forme previste al comma 3, concernente la non sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato di cui al comma 1, fissando un termine per il suddetto adempimento.</p>	<p>soppresso</p>
<p>5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, l'ufficio competente del Consiglio regionale procede d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del vitalizio e dell'assegno di reversibilità con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.</p>	<p>soppresso</p>
<p>6. L'Ufficio competente del Consiglio regionale procede al recupero delle somme erogate in difformità a quanto previsto dal presente articolo.</p>	<p>4.</p> <p>idem</p>
<p>7. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese su apposita modulistica approvata con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.</p>	<p>5. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese su apposita modulistica approvata con atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.</p>
<p>Titolo IV</p>	<p>Titolo IV</p>



Adeguamenti ulteriori	Adeguamenti ulteriori
Art. 16 (Compensi per gli amministratori ed i dipendenti di società non quotate)	Art. 16 (Compensi per gli amministratori ed i dipendenti di società non quotate)
1. Il compenso degli amministratori delle società non quotate direttamente o indirettamente controllate dalla Regione è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione.	1. Il compenso degli amministratori delle società non quotate direttamente o indirettamente controllate dalla Regione è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del Presidente della Giunta regionale.
2. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 1, è contenuto nei limiti di cui al comma 1.	2. idem
Art. 17 (Compensi a carico delle finanze regionali)	Art. 17 (Compensi a carico delle finanze regionali)
1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione.	1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico del Presidente della Giunta regionale.
Titolo V Norme transitorie e finali	Titolo V Norme transitorie e finali
Art. 18	Art. 18



(Norme transitorie)	(Norme transitorie)
<p>1. Limitatamente alla legislatura in corso e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) continua ad applicarsi per gli aspetti relativi alla dotazione numerica di personale assegnato ai Gruppi consiliari, compresi quelli soppressi ai sensi comma 2 dell'articolo 19.</p>	<p>1. Limitatamente alla legislatura in corso e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, la legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) continua ad applicarsi per gli aspetti relativi alla dotazione numerica di personale assegnato ai Gruppi consiliari, compresi quelli soppressi ai sensi del comma 2 dell'articolo 19.</p>
<p>2. Dall'applicazione del comma 1, non può comunque derivare una spesa superiore a quella risultante dall'applicazione della l.r. 3/1996, per le unità di personale effettivamente impiegate alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>2. idem</p>
<p>Art. 19 (Norme finali)</p>	<p>Art. 19 (Norme finali)</p>
<p>1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 31 dicembre 2012, con uno o più atti, disciplina quanto previsto all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, all'articolo 4, all'articolo 6, comma 2, all'articolo 11, comma 2, all'articolo 13, comma 3 e all'articolo 15, comma 7.</p>	<p>1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 31 dicembre 2012, con uno o più atti, disciplina quanto previsto all'articolo 2, comma 2, all'articolo 3, all'articolo 4, all'articolo 6, comma 2, all'articolo 11, comma 2, all'articolo 13, comma 3 e all'articolo 15, comma 5.</p>
<p>2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, sono soppressi i Gruppi consiliari del Consiglio regionale costituiti sulla base del loro collegamento con liste regionali di candidati. Dalla stessa data sono soppressi i contributi di cui all'articolo 2 ed il fondo di cui all'articolo 3, relativi ai Gruppi di cui al</p>	<p>2. A decorrere dal 1 gennaio 2013, sono soppressi i Gruppi consiliari del Consiglio regionale costituiti sulla base del loro collegamento con liste regionali di candidati. Dalla stessa data sono soppressi i contributi di cui all'articolo 2 ed il fondo di cui all'articolo 3, relativi ai Gruppi di cui al</p>



presente comma.	presente comma. Eventuali somme residue dei fondi sono assegnate ai Gruppi di cui al comma 3 del presente articolo.
3. I consiglieri regionali di cui al comma 2, dichiarano a quale Gruppo consiliare intendono aderire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale.	3. idem
4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad apportare, con proprio atto, eventuali modifiche all'Allegato A, di cui al comma 1, dell'articolo 5, che si rendano necessarie ai fini dell'adeguamento dello stesso a norme statali o ad ulteriori decisioni approvate dalla Conferenza di cui all'articolo 1.	4. idem
5. La legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari) continua ad applicarsi per gli aspetti compatibili con la presente legge.	5. La l.r. 3/1996 continua ad applicarsi per gli aspetti compatibili con la presente legge.
6. In sede di prima applicazione, la richiesta di cui al comma 4 dell'articolo 15 è comunicata, entro il 28 febbraio 2013, mediante notifica, ai titolari di assegno di reversibilità.	6. In sede di prima applicazione, l'ufficio competente del Consiglio regionale richiede, con comunicazione notificata, ai titolari di assegno vitalizio o di reversibilità la dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 15, fissando un termine per il suddetto adempimento. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio competente medesimo procede alla sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio o di reversibilità con effetto dal primo



	mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.
Art. 20 (Adeguamento al d.l. 174/2012 e decorrenza dell'efficacia delle disposizioni)	Art. 20 (Adeguamento al d.l. 174/2012 e decorrenza dell'efficacia delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge danno attuazione, per la parte di competenza regionale, al d.l. 174/2012 e producono effetti dal 1 gennaio 2013.	1. idem
2. Per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente del Consiglio, per i consiglieri e per gli assessori in carica all'entrata in vigore della presente legge, la rideterminazione dell'indennità e del rimborso delle spese di esercizio del mandato produce effetti a decorrere dall'1 gennaio 2013.	2. Per il Presidente della Giunta regionale, per il Presidente del Consiglio, per i consiglieri e per gli assessori in carica all'entrata in vigore della presente legge, la determinazione delle indennità e del rimborso delle spese di esercizio del mandato produce effetti a decorrere dall'1 gennaio 2013.
3. L'articolo 3 produce effetti a partire dalla X legislatura.	3. idem



*b) con distinta votazione che ha registrato
voti favorevoli, voti contrari e voti di
astensione, espressi nei modi di legge dai
..... Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari

Consiglio regionale.....

LEGISLATURA

ESERCIZIO FINANZIARIO

Gruppo consiliare

RENDICONTO SULL'IMPIEGO DEI CONTRIBUTI

Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

- | | | |
|---|------|----------------------|
| 1) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO | euro | <input type="text"/> |
| 2) FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE | euro | <input type="text"/> |
| 3) ALTRE ENTRATE (specificare) | euro | <input type="text"/> |
| 4) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO | euro | <input type="text"/> |
| 5) FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE | euro | <input type="text"/> |

TOTALE ENTRATE

euro

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

- | | | |
|---|------|----------------------|
| 1) SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO | euro | <input type="text"/> |
| 2) VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE | euro | <input type="text"/> |
| 3) RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO | euro | <input type="text"/> |
| 4) SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB | euro | <input type="text"/> |
| 5) SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | euro | <input type="text"/> |
| 6) SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI | euro | <input type="text"/> |
| 7) SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI | euro | <input type="text"/> |
| 8) SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA | euro | <input type="text"/> |
| 9) SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI | euro | <input type="text"/> |
| 10) SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO | euro | <input type="text"/> |
| 11) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO | euro | <input type="text"/> |
| 12) SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO | euro | <input type="text"/> |
| 13) SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI) | euro | <input type="text"/> |
| 14) ALTRE SPESE (specificare) | euro | <input type="text"/> |

TOTALE USCITE

euro

Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE

euro
euro

ENTRATE riscosse nell'esercizio
USCITE pagate nell'esercizio

euro
euro


FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE

euro
euro

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE

ALLEGATO A – Modello di rendicontazione annuale dei Gruppi consiliari

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO		
1)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
2)	FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3)	ALTRE ENTRATE (specificare)	euro <input type="text"/>
4)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
5)	FONDO CASSA ESERCIZI PRECEDENTI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
TOTALE ENTRATE		euro <input type="text"/>
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO		
1)	SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE DAL GRUPPO	euro <input type="text"/>
2)	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
3)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro <input type="text"/>
4)	SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO DEL PERSONALE DEL GRUPPO	euro <input type="text"/>
5)	SPESE PER LA REDAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI O PERIODICI E ALTRE SPESE DI COMUNICAZIONE, ANCHE WEB	euro <input type="text"/>
6)	SPESE CONSULENZE, STUDI E INCARICHI	euro <input type="text"/>
7)	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	euro <input type="text"/>
8)	SPESE TELEFONICHE E DI TRASMISSIONE DATI	euro <input type="text"/>
9)	SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI	euro <input type="text"/>
10)	SPESE PER DUPLICAZIONE E STAMPA	euro <input type="text"/>
11)	SPESE PER LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E QUOTIDIANI	euro <input type="text"/>
12)	SPESE PER ATTIVITA' PROMOZIONALI, DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO	euro <input type="text"/>
13)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI CELLULARI PER IL GRUPPO	euro <input type="text"/>
14)	SPESE PER L'ACQUISTO O IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI INFORMATICHE E DI UFFICIO	euro <input type="text"/>
15)	SPESE LOGISTICHE (AFFITTO SALE RIUNIONI, ATTREZZATURE E ALTRI SERVIZI LOGISTICI E AUSILIARI)	euro <input type="text"/>
16)	ALTRE SPESE (specificare)	euro <input type="text"/>
TOTALE USCITE		euro <input type="text"/>



SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text"/>
FONDO INIZIALE DI CASSA PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text"/>
ENTRATE riscosse nell'esercizio	euro <input type="text" value="0,00"/>
USCITE pagate nell'esercizio	euro <input type="text" value="0,00"/>
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	euro <input type="text" value="0,00"/>
FONDO DI CASSA FINALE PER SPESE DI PERSONALE	euro <input type="text" value="0,00"/>
IL PRESIDENTE DEL GRUPPO CONSILIARE	



LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI ESERCIZIO ANNUALE DEI GRUPPI CONSILIARI AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012 N. 174 IN CORSO DI CONVERSIONE IN PARLAMENTO

Articolo 1

(Veridicità e correttezza delle spese)

1. *Ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari di cui al comma 9 dell'articolo 1 del d.l. n. 174/2012 in corso di conversione deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.*
2. *La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute.*
3. *La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:*
 - a. *ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo;*
 - b. *non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;*
 - c. *i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e sino alla proclamazione degli eletti;*
 - d. *non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.*
4. *Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:*
 - a. *spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;*
 - b. *spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;*
 - c. *spese telefoniche e postali;*
 - d. *per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;*
 - e. *per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;*
 - f. *per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio;*



g. per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza;

h. per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;

i. altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.

5. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali.

6. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:

a. per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;

b. per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;

c. per spese relative all'acquisto di automezzi.

Articolo 2

(Compiti del Presidente del Gruppo)

1. Il Presidente del Gruppo autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del Gruppo consiliari. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del Gruppo consiliare.

3. Ciascun Gruppo adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida.

Articolo 3

(Documentazione contabile)

1. Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del dl n. 174/2012 in corso di convenzione deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.

2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.



3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.

Articolo 4

(Tracciabilità dei pagamenti)

Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

De la Ruffa *HL*
De la Ruffa
De la Ruffa *De la Ruffa*

